

SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE NELL'AMBITO DEL SISTEMA SAI CAPITOLATO SPECIALE APPALTO

Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50 comma e) del decreto legislativo n. 36/2023 per l'affidamento dei servizi di accoglienza e integrazione nell'ambito del sistema SAI (ex Siproimi), a favore di 12 minori stranieri non accompagnati, per il periodo 22 maggio – 31 dicembre 2026.

Art.1 – Oggetto dell'appalto

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento della gestione dei servizi di accoglienza di cui è titolare la Società della Salute Valdinievole nell'ambito del Sistema di Accoglienza ed Integrazione (SAI, ex Siproimi) con riferimento al progetto approvato e finanziato con Decreto Ministero dell'Interno del 23/12/2025 n. 57101 per 12 minori stranieri non accompagnati, di sesso maschile.

L'appalto ha la durata di 224 giorni, a decorrere dal 22 maggio 2026 fino al 31 dicembre 2026.

Il soggetto aggiudicatario dell'appalto (di seguito "gestore") dovrà attuare quanto previsto nel presente capitolato, nell'offerta tecnica presentata in sede di gara e dal contratto.

Il gestore deve assicurare la massima collaborazione con i referenti e i servizi sociali territoriali della Società della Salute Valdinievole per il suddetto progetto.

Ai sensi dell'art. 58 del decreto legislativo n. 36/2023 il presente appalto è costituito da un unico lotto, relativo all'affidamento dei servizi di accoglienza integrata per 12 posti in strutture ubicate nel Comune di Pescia. I requisiti per l'accesso dei beneficiari ai servizi di accoglienza e la durata degli stessi sono stabiliti nel decreto ministeriale 18/11/2019 e dalle Linee Guida.

Il gestore si impegna a utilizzare il logo ufficiale del Ministero dell'Interno nelle strutture dove si realizza il progetto e deve essere affissa all'esterno una targa con i riferimenti del Progetto stesso.

Art. 2 – Normativa di riferimento

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato circa gli standard e le modalità di attivazione e gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela si applica la normativa di seguito riportata, che costituisce parte integrante del presente capitolato, ancorché non materialmente allegata:

- legge 1° dicembre 2018, n. 132 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate");
- decreto del Ministero dell'Interno del 18 novembre 2019 (Modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo e di funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati), con particolare riferimento alle "Linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per i titolari di protezione

internazionale e per minori stranieri non accompagnati ”, a esso allegate (di seguito Linee Guida);

- decreto legge 21 ottobre 2020 n. 130 (“Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131- bis, 391 – bis, 391 – ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all’utilizzo del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale”);
- “Manuale operativo per l’attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria”
- “Manuale Unico di Rendicontazione” (aggiornato al maggio 2018) (di seguito Manuale di Rendicontazione);
- “Manuale di utilizzo del sistema di gestione della banca dati del Servizio Centrale” (di seguito Manuale della Banca Dati);
- Circolari del Servizio del Ministero degli Interni.

Art. 3 – Strutture di accoglienza richieste

Per il periodo di affidamento del servizio il gestore deve mettere a disposizione le strutture come di seguito precisato.

Il gestore realizza le attività previste in relazione al presente appalto presso strutture presenti nel territorio comunale di Pescia.

Le strutture dovranno essere in un numero minimo di 2 e accogliere un massimo di 12 minori.

Il gestore ne dovrà disporre a titolo di proprietà, affitto, possesso e/o comodato d’uso e si assumerà tutti gli obblighi derivanti, inerenti manutenzione ordinaria e straordinaria, tributi, spese di gestione e rispetto della normativa in materia di igiene dei locali e degli alimenti.

Gli alloggi devono essere in possesso delle caratteristiche e dei requisiti di cui agli artt. 19, 20, 21, 22 e 23 delle Linee Guida.

In conformità con quanto previsto all’art 19 delle succitate Linee Guida, le strutture utilizzate per l’accoglienza devono avere i seguenti requisiti:

- a. essere destinati a uso residenziale e/o a civile abitazione;
- b. essere immediatamente e pienamente fruibili;
- c. risultare conformi alle vigenti norme e regolamenti europei, nazionali, regionali e locali in materia urbanistica e di edilizia residenziale, nonché in materia igienico sanitaria, di sicurezza antincendio, anti infortunistica, impiantistica e di tutela della salute, prevenzione e protezione sui luoghi del lavoro;
- d. essere predisposte e organizzate in relazione alle esigenze delle persone beneficiarie, tenendo conto del numero e delle caratteristiche di quelle da accogliere;
- e. risultare adeguate, in relazione al rapporto superficie-persone accolte e alla capacità abitativa stabilita dalla normativa locale, regionale o nazionale;

- f. essere in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti normative per l'accoglienza di soggetti portatori di esigenza particolari;
- g. non essere collocate in luoghi lontani dai centri abitati;
- h. essere ubicate in luoghi adeguatamente serviti da mezzi di trasporto pubblici al fine di garantire un'efficace erogazione e fruizione dei servizi di accoglienza integrata;
- i. avere costi di locazione in linea con i prezzi medi del mercato immobiliare locale determinati in base ai parametri fissati dall'Agenzia delle Entrate (banca dati quotazioni immobiliari);
- j. essere destinate esclusivamente a progetti SAI , ad eccezione delle ipotesi in cui l'accoglienza nell'ambito del sistema sia assicurata in strutture specialistiche destinate a soggetti con particolare vulnerabilità;
- k. essere rispondenti, in rapporto al numero e alla tipologia dei beneficiari accolti, ai "Requisiti minimi delle strutture di accoglienza" previsti nel Manuale Operativo;
- l. essere libere da altri vincoli.

Il personale della Società della Salute Valdinievole individuato come referente del progetto, può accedere in qualsiasi momento alle strutture di cui trattasi, per effettuare tutte le indagini e i controlli che riterrà necessari.

Nel caso in cui siano riscontrate anomalie, il gestore è obbligato ad intervenire tempestivamente comunicando la tempistica e l'esito degli interventi di ripristino. Qualora ciò non avvenisse, possono essere applicate le penali di cui all'art. 15 del presente capitolato.

L'attivazione o l'eventuale sostituzione delle strutture di accoglienza, nonché il trasferimento delle persone beneficiarie e/o la variazione di capacità delle stesse, devono essere tempestivamente comunicate alla Società della Salute Valdinievole per l'attivazione delle procedure previste dagli artt. 20 e segg. delle Linee Guida.

Art. 4 – Finalità dell'intervento

L'obiettivo del presente appalto consiste nell'erogare i servizi di cui all'art. 5 del presente capitolato. Il gestore dovrà coordinarsi con la Società della Salute Valdinievole al fine di definire, con il coinvolgimento delle persone beneficiarie, i progetti di accoglienza, tutela e integrazione e monitorarne periodicamente i percorsi ai fini del raggiungimento dell'autonomia delle stesse.

Art. 5 – Servizi specifici garantiti

Per l'accoglienza integrata si intende la messa in atto di interventi materiali di base (vitto e alloggio) insieme a servizi volti al supporto di percorsi di inclusione sociale funzionali alla riconquista dell'autonomia individuale.

L'accoglienza integrata è pertanto costituita dai seguenti servizi minimi garantiti obbligatori:

- a. Accoglienza materiale;
- b. Mediazione linguistica – culturale e insegnamento della lingua italiana;
- c. Orientamento e accesso ai servizi sul territorio;
- d. Formazione e riqualificazione professionale;

- e. Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale;
- f. Orientamento e accompagnamento legale;
- g. Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo;
- h. Orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo;
- i. Tutela psico – socio – sanitaria.

5.1 Accoglienza materiale

- fornitura di kit di accoglienza con il necessario per l'igiene personale e illustrazione regolamento di struttura;
- regolare pulizia, sanificazione e igienizzazione delle camere, già prima dell'ingresso dei minori;
- illustrazione norme igieniche necessarie
- distribuzione vitto: 3 pasti principali con, in aggiunta, consumo della merenda (in relazione all'età), cucinati all'interno della struttura ad opera del personale con certificato HACCP, con attenzione alle tradizioni culinarie dei paesi di origine;
- patto di accoglienza: raccolta dati personali del minore, modalità di erogazione Pocket Money e di rispetto della struttura;
- predisposizione PEI, visionato dalla Società della Salute Valdinievole e dal Tutor insieme al minore. Verrà riformulato ogni due mesi ed eventualmente modificato.

5.2 Mediazione linguistica-culturale e insegnamento della lingua italiana

- La Mediazione dovrà essere stabilmente presente nella struttura. Il mediatore culturale proporrà attività finalizzate alla conoscenza del "Sistema Italia" e delle possibilità di integrazione, per rendere il minore progressivamente autonomo nel comunicare e orientarsi verso i servizi territoriali. L'insegnamento della lingua italiana, complementare rispetto alla frequenza scolastica, dovrà essere suddiviso secondo i livelli di alfabetizzazione e di conoscenza linguistica, con ricorso a strumenti audiovisivi. Dovrà essere predisposto un registro di monitoraggio delle attività e verrà dato spazio alla formazione "peer-to-peer" in modo che un beneficiario appositamente formato, potrà svolgere attività formative verso altri suoi pari. Effettuazione di test della lingua italiana, per l'iscrizione alla scuola statale, sia in entrata, che periodici, che in uscita, per verificare i progressi.

5.3 Orientamento e accesso ai servizi sul territorio

- Devono essere garantite le procedure di iscrizione anagrafica agli aventi diritto, facilitare i minori nell'accesso e fruibilità dei servizi minimi erogati sul territorio, garantire la frequenza di corsi di apprendimento e approfondimento della lingua italiana.

5.4 Formazione e riqualificazione professionale

- Devono essere sviluppate azioni di orientamento al lavoro, avvio di tirocini, apprendistato ecc, cogliendo anche l'offerta costituita dalle attività proposte dalle scuole e dalle associazioni del territorio e per i neo maggiorenni, dal Servizio Civile Regionale e/o nazionale.

5.5 Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale

- Deve essere costituita una rete di collaborazioni con i servizi territoriali di volontariato e sportivo, anche con realizzazione di attività culturali e sportive coinvolgenti i giovani locali.

5.6 Orientamento e accompagnamento legale

- Devono essere attuate azioni di orientamento e accompagnamento con gli attori istituzionali nelle diverse fasi della procedura della protezione internazionale, nonché per adempimenti amministrativi e azioni di legge in materia di presa in carico di MSNA;
- dovrà essere garantito il supporto e la regolarizzazione nel caso in cui venga formalizzata la richiesta di protezione internazionale;
- dovrà essere data informazione sulla normativa italiana ed europea in materia di immigrazione e asilo, nonché accompagnamento nelle procedure amministrative relative alle posizioni di ogni singolo MSNA;
- dovranno altresì essere date informazioni sui diritti e doveri sanciti dall'ordinamento italiano, sui programmi di rimpatrio assistito e volontariato, oltreché del ricongiungimento familiare; dovranno essere predisposti fascicoli personali da parte dell'operatore legale di ogni MSNA in preparazione al colloquio con la Commissione Territoriale.

5.7 Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo

- Deve essere fornito ai beneficiari un quadro generale sulle tematiche in materia di lavoro (diritti/tutele dei lavoratori, tipologie contrattuali, lavoro autonomo, interinale ecc.), con conoscenza dei principali Enti di tutela (organizzazioni sindacali e patronati e delle figure professionali offerte dal locale mercato del lavoro).

5.8 Orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo

- I MSNA dovranno essere informati sulle principali normative sul diritto alla casa e sugli usi energetici locali in tema di abitazioni.

5.9 Tutela psico-socio-sanitaria

- Deve essere garantita l'attivazione di supporto di base e specialistico (iscrizione al SSN) per l'attivazione di sostegno psico-sanitario.

Art.6 Attività e servizi specifici aggiuntivi

Il gestore deve garantire anche i seguenti servizi e attività aggiuntivi, come risultanti dal progetto approvato e finanziato:

- a. promozione e sensibilizzazione dell'istituto dell'affidamento familiare;
- b. sostegno e accompagnamento del minore verso l'autonomia e nella transizione verso l'età adulta;
- c. raccordo con i tutori volontari;
- d. presa in carico di minori con particolari fragilità e vulnerabilità.

6.1 Promozione e sensibilizzazione dell'istituto dell'affidamento familiare

- Al fine di favorire e rendere più efficaci le misure del MSNA circa la promozione dell'istituto dell'affidamento familiare, deve essere creata una rete di attori collaborativi e dialoganti tra loro.

6.2 Sostegno e accompagnamento del minore verso l'autonomia e nella transizione verso l'età adulta

- Deve essere garantito ai minori e ai neomaggiorenni il sostegno nella transizione all'età adulta, attraverso la ricerca di una sistemazione abitativa e di un lavoro, garantendo loro il supporto alla formazione scolastica e a quella professionale.

6.3 Raccordo con i tutori volontari

- Deve essere valorizzata la figura del tutore volontario per garantire la tutela degli interessi del MSNA.

6.4 Presa in carico di minori con particolari fragilità e vulnerabilità

- Devono essere attivate tutte le possibili iniziative di raccordo con le istituzioni per la presa in carico dei minori con particolari fragilità e vulnerabilità da parte dei servizi sociali e/o del dipartimento di salute mentale territorialmente competente.

Art.7 Aggiornamento e gestione della banca dati

Il gestore ha l'obbligo di provvedere a tutti gli adempimenti di aggiornamento e gestione della Banca Dati centralizzata e, in particolare, deve:

- designare un proprio operatore responsabile della tenuta e dell'aggiornamento della Banca Dati;
- registrare i nuovi ingressi e le nuove uscite dei beneficiari entro tre giorni lavorativi dall'ingresso e dall'uscita;
- registrare e aggiornare i PEI dei beneficiari;
- inserire le informazioni relative ai servizi e ai corsi erogati dal progetto;
- aggiornare i dati relativi ai beneficiari (permesso di soggiorno, attività lavorative, di studio ecc) entro cinque giorni lavorativi dagli avvenuti cambiamenti delle informazioni;
- richiedere eventuali proroghe dell'accoglienza;
- inserire e aggiornare i dati relativi alle strutture alloggiate del progetto entro cinque giorni lavorativi dall'autorizzazione formale da parte del Ministero e invio dei modelli previsti per ogni cambiamento avvenuto;
- aggiornare la sezione relativa agli operatori (funzione, recapiti ecc) entro cinque giorni da ogni cambiamento avvenuto;
- produrre report periodici sul numero di beneficiari presenti nelle strutture e sui movimenti di entrata e uscita con almeno due schede di monitoraggio all'anno da inviare al Comune nel rispetto della tempistica e delle modalità previste dal manuale SAI e della legge sulla privacy.

Per gli aspetti pratici e operativi si rimanda al manuale operatore e visitatore banca dati SAI .

Art. 8 Personale impiegato nel servizio

Tutto il personale dovrà essere individuato sulla base dei curricula professionali socio educativi e dei curricula lavorativi maturati nell'ambito dell'accoglienza dei minori stranieri.

Art.9 Responsabilità organizzativa del progetto

La ditta aggiudicataria è tenuta ad individuare almeno un responsabile dedicato alla gestione organizzativa del progetto, quale interlocutore unico della Società della Salute Valdinievole. In caso di assenza dello stesso, dovrà essere nominato il suo sostituto, che dovrà possedere gli stessi requisiti del titolare della funzione; di ciò dovrà essere data immediata comunicazione alla S.d.S. L'interlocutore

Unico, deve rendersi disponibile a periodici incontri con la S.d.S., di programmazione e verifica.

Art.10. Adempimenti di carattere generale per il personale

Il gestore è tenuto a fornire alla Società della Salute Valdinievole l'elenco nominativo del personale impiegato con l'indicazione delle relative qualifiche entro e non oltre i 5 giorni antecedenti l'avvio del servizio, nonché a trasmettere tempestivamente ogni successivo aggiornamento.

Con l'accettazione del presente capitolato il gestore si impegna all'osservanza e all'assunzione di tutti gli oneri relativi alla previdenza e all'assistenza dei prestatori di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni di legge, nonché a impegnarsi al rispetto della retribuzione e di quanto previsto nei CCNL di categoria sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale (anche se non fosse formalmente iscritto alle stesse) e dagli accordi integrativi decentrati.

Il gestore è tenuto ad applicare anche per il personale in sostituzione temporanea, il vigente CCNL del comparto di appartenenza relativamente al trattamento salariale, normativo, previdenziale e assicurativo, nonché a tutte le modifiche introdotte durante il periodo dell'appalto. Inoltre è tenuto a osservare le vigenti leggi e ogni altra normativa in materia di assicurazioni, igiene, medicina del lavoro e prevenzione degli infortuni. A tale riguardo il gestore deve dimostrare, su richiesta della Società della Salute Valdinievole, l'adempimento di tutte le disposizioni relative al rapporto di lavoro degli operatori impiegati nei compiti di cui al presente capitolato.

Il gestore deve osservare scrupolosamente tutte le norme derivanti dalle vigenti disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene sul lavoro, assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, previdenze per disoccupazione, invalidità e vecchiaia e ogni altra malattia professionale e ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori.

Il personale deve partecipare a tutte le specifiche iniziative di formazione obbligatoria previste dal contratto di lavoro e dalla vigente normativa per almeno 24 ore annue pro-capite.

Le prestazioni svolte dal personale utilizzato dal gestore per le attività di cui al presente capitolato non costituiscono rapporto di impiego con la Società della Salute Valdinievole, né possono rappresentare titolo per avanzare pretese di alcun genere nei confronti dello stesso.

Il gestore è tenuto a formare e ad aggiornare il personale impiegato nel servizio nella misura indicata dal progetto presentato in sede di gara e, se richiesto, ad assicurare la partecipazione in orario extra servizio ai corsi di formazione, riqualificazione e aggiornamento nelle materie inerenti all'appalto eventualmente organizzati dalla Società della Salute Valdinievole, con oneri a proprio carico.

Su richiesta della S.d.S. il gestore è tenuto a produrre tutta la documentazione comprovante il rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

Il gestore è tenuto a garantire l'immediata sostituzione degli operatori che risultassero inidonei e/o si rendessero responsabili di comportamenti illeciti o comunque inadeguati all'espletamento del servizio.

Art. 11 Osservanza degli obblighi a tutela dei lavoratori e della sicurezza

Nello svolgimento dei servizi oggetto d'appalto, il gestore garantisce la piena osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008, e ss.mm.ii., senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata alla Società della Salute Valdinievole a qualsiasi titolo, ed è tenuto a comunicare il nominativo del responsabile della sicurezza al momento della stipula del contratto.

Il gestore si impegna a formare il proprio personale sulle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, provvedendo con cadenza annuale a trasmettere alla S.d.S. una relazione concernente le attività di formazione e aggiornamento a cui hanno partecipato gli operatori impiegati nei servizi oggetto del presente capitolato.

La Società della Salute Valdinievole si riserva di verificare nel periodo di vigenza del contratto, anche attraverso apposite ispezioni, il rispetto delle norme anti-infortunistiche e di tutela della salute dei lavoratori.

Qualora il gestore non risulti in regola con gli obblighi di cui ai commi precedenti, la S.d.S. potrà procedere alla sospensione del pagamento delle fatture fino al ripristino delle carenze, assegnando allo stesso un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione, trascorso il quale inutilmente la Società della Salute Valdinievole si riserva la facoltà di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, senza che da tale risoluzione possano conseguire per il gestore diritti o pretese di sorta, ad eccezione del pagamento del corrispettivo previsto dal contratto per le prestazioni rese fino al giorno di efficacia della risoluzione, dedotte le penali applicate per l'inadempienza contrattuale e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti del Comune .

Il gestore si impegna altresì a:

- rispettare le norme, in quanto applicabili, del decreto ministeriale 10 marzo 1998 ("Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro");
- garantire al proprio personale le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro, con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste e risultanti dal proprio documento di valutazione dei rischi.

La Società della Salute Valdinievole è pertanto esonerata da:

- ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale del gestore per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio;
- ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere alle persone beneficiarie del servizio e a terzi, durante il periodo di svolgimento dello stesso;

Art.12 Obblighi inerenti le coperture assicurative

Il gestore tiene espressamente sollevata la Società della Salute da ogni responsabilità per incidenti e danni causati a cose o persone che dovessero

verificarsi durante lo svolgimento del servizio oggetto d'appalto. Il gestore si impegna a tenere indenne la S.d.S. da danni causati per ritardi, errori, omissioni e disservizi. Il gestore è tenuto, altresì, alla stipula e alla produzione di tutte le polizze assicurative previste dalla vigente normativa preliminarmente alla sottoscrizione del contratto, con la copertura a decorrere dall'affidamento del servizio (inizio attività) e fino alla sua cessazione.

La polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi deve coprire il gestore, tutto il personale impiegato nello svolgimento del servizio e ogni persona (fisica o giuridica) operante per conto dello stesso gestore.

Il gestore è tenuto a produrre le polizze assicurative stipulate in ottemperanza agli obblighi di cui al presente articolo preliminarmente alla sottoscrizione del contratto e, comunque, entro e non oltre i 5 giorni antecedenti la consegna del servizio.

Art.13 – subappalto

Il subappalto è ammesso, secondo le disposizioni dell'art. 119 del Dlgs 36/2023 comma 4.

Art. 14- Corrispettivo, modalità di pagamento e revisione del prezzo di appalto.

Il valore dell'appalto è € 219.406,79 esente I.V.A. di cui € 141.672,58 per i costi del personale a cui si applica il *CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo* (cd. CCNL Cooperative sociali).

Il pagamento avverrà a seguito dell'avvenuto incasso da parte della S.d.S. delle rate di contributo erogate dal Ministero dell'Interno.

A seguito dell'avvenuto incasso, la S.d.S. comunicherà al gestore l'ammontare fatturabile fino a concorrenza di un importo pari al 90% del contributo riconosciuto; il rimanente 10% sarà erogato a saldo a seguito di rilascio di certificazione del totale delle spese da parte del revisore in sede di rendicontazione finale. Verranno decurtate eventuali spese non riconosciute. In ogni caso, laddove il Ministero dovesse determinare (anche in sede di successiva verifica della rendicontazione) una decurtazione del contributo, il gestore si obbliga alla restituzione delle somme non riconosciute ed eventualmente già incassate.

Art.15- Penali

Qualora nella fase di esecuzione vengano rilevati disservizi, irregolarità o inadempienze degli obblighi previsti dal presente capitolato e dal contratto, si procederà a contestare le stesse per scritto, richiedendo al gestore la produzione delle relative ed eventuali controdeduzioni nel termine prefissato e comunque, non oltre i 10 giorni successivi all'invio della contestazione, tramite PEC.

Nel caso in cui, a seguito di debita contestazione, le controdeduzioni del gestore non pervengano entro il termine prefissato o siano ritenute insufficienti o inadeguate a giustificare l'irregolarità, la stessa applicherà le seguenti penali:

-1,5% dell'importo netto contrattuale nel caso di interruzione del servizio, anche parziale, e senza giustificato motivo

-0,5% dell'importo netto contrattuale per il mancato aggiornamento della Banca Dati gestita dal Servizio Centrale e/o non veridicità delle informazioni inserite

-1% dell'importo netto contrattuale per mancata corrispondenza e/o applicazione tra i servizi previsti dalle linee guida nazionali e dal capitolato tecnico e quelli effettivamente erogati, anche in termini di standard qualitativi e quantitativi in riferimento alle normative regionali in materia di autorizzazioni e accreditamento

-1% dell'importo netto contrattuale per mancata sostituzione e comunicazione di assenze del personale previsto nel progetto complessivo e/o mancanza di elevato turn over ingiustificato del personale stesso

-1,5% dell'importo netto contrattuale in caso di gravi irregolarità contabili accertate in sede di controllo della rendicontazione della SdS o emerse a seguito di controlli ispettivi disposti dal Ministero dell'Interno per il tramite del Servizio centrale o della Prefettura

-0,5% dell'importo netto contrattuale per eventuale variazione della struttura e sua localizzazione senza la preventiva autorizzazione del Servizio Centrale

-0,5% dell'importo netto contrattuale per ogni ritardo rispetto alla tempistica prevista, nella presentazione dei documenti richiesti dalla S.d.S., da presentare al Servizio Centrale (es. relazioni, monitoraggi, registri, rendicontazioni)

La Stazione appaltante procede al recupero delle eventuali penalità mediante trattenuta sull'importo delle fatture con emissione, da parte del soggetto aggiudicatario, di note di accredito sulle stesse per l'importo pari alle penalità irrogate.

Il reiterarsi di singole penalità potrà comportare la risoluzione del contratto.

L'Amministrazione si riserva di chiedere, oltre alle penali, il risarcimento del danno subito.

Allegati:

- 1) Requisiti di partecipazione**
- 2) Criteri e punteggi di aggiudicazione**
- 3) Scheda di offerta tecnica**

